



PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI



**ORGANI DI GOVERNO E DI CONTROLLO
E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

AGENZIA REGIONALE



PIANIFICAZIONE REGIONALE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI


La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, all'interno di ciascun ATO, può definire perimetri territoriali di ambito sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di raccolta ottimale (ARO)



La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, può definire, nell'AMBITO TERRITORIALE UNICO, perimetri territoriali di ambito DI DIMENSIONE INFERIORE A QUELLO REGIONALE per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati AREE OMOGENEE. I perimetri di tali aree sono individuati dalla Regione nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati

AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI: FUNZIONI E STRUTTURA

CHI PARTECIPA



TUTTI I COMUNI
CITTA' METROPOLITANA

FORMA GIURIDICA

ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia tecnicogiuridica, amministrativa e contabile nei limiti di quadro di riferimento della istituzione della stessa, nonché delle altre normative sia legislative che regolamentari della Regione Puglia

COMPITI


- a) determina le tariffe per l'erogazione dei servizi, in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale;**
- b) determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualità; predispone lo schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio;**
- c) disciplina i flussi di rifiuti urbani indifferenziati da avviare a smaltimento e rifiuti da avviare a recupero e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale;**
- d) predispone i meccanismi di soluzione alternativa delle**

controversie tra imprese e utenti nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici.

Assicura altresì la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio e collabora con le Autorità o organismi statali di settore

e) predispone le linee guida della Carta dei Servizi

f) attua il piano regionale dei rifiuti ed in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all'affidamento del servizio di gestione degli impianti coordinandosi con il soggetto gestore del ciclo, nonché all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto delle aree omogenee



SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO

RICICLAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI

- 1. L'Agenzia promuove la procedure ai fini dell'affidamento del servizio, nel rispetto degli standard tecnici.**
- 2. Restano ferme le concessioni in essere con i gestori degli impianti di titolarità pubblica realizzati sulla base della previgente pianificazione regionale.**
- 3. Le concessioni possono essere estese, con provvedimento adottato dall'Agenzia, anche alla frazione organica da raccolta differenziata, in caso di parziale o totale riconversione degli impianti di trattamento indifferenziato in impianti di trattamento dell'organico, qualora ciò comporti un'ottimale utilizzazione di detti impianti e un complessivo contenimento delle tariffe di trattamento del rifiuto indifferenziato e dell'organico.**
- 4. Al fine di adottare un uniforme iter procedurale su tutto il territorio regionale in materia di adeguamento degli impianti di trattamento di rifiuti indifferenziati alle previsioni della pianificazione, le procedure VIA ed AIA di tali impianti sono di competenza della Regione Puglia. Con successiva delibera di Giunta, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le Linee guida riportanti i contenuti tecnici minimi della documentazione da allegare alle istanze di verifica di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni contenute nel presente comma prevalgono su previgenti disposizioni normative regionali con esse incompatibili.**